



10 16463

Consorzio per le
AUTOSTRADE SICILIANE

DIREZIONE AREA AMMINISTRATIVA
UFFICIO GESTIONE CONTENZIOSO
633 CL

CONSORZIO AUTOSTRADE SICILIANE
Impegno n. 3741 Atto / del 2018
Importo € 27.430,01
Disponibilità Cap. 131 Bil. 2018
Messina 6/12/18 Il Funzionario [firma]

DECRETO DIRIGENZIALE N. 955 /DA del 3/12/2018

Oggetto: Contenzioso **COTRONEO Domenico c/ CAS** . Liquidazione Sentenza 728/2018 della Corte d'Appello di Messina .

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

Premesso che nel giudizio dinanzi alla Corte d'Appello di Messina tra le parti COTRONEO Domenico c/ CAS stata emessa la sentenza n° 728/2018 del 17/8/2018 notificata in forma esecutiva il 7/9/2018, con cui questo Ente è stato condannato, in parziale riforma della Sentenza n. 942/2010 del Tribunale di Messina, al pagamento della somma di € 22.782,00 oltre interessi e rivalutazione nonché al pagamento delle spese di giudizio pari ad € 2500,00 oltre oneri;

Che nel giudizio di I grado il tribunale di Messina aveva riconosciuto al Sig. Cotroneo Domenico la somma di € 15.000,00 oltre interessi e rivalutazione e rimborso spese legali per un importo complessivo di € 20.199,27;

Che non ricevendo il pagamento nei termini previsti il Sig. Cotroneo, tramite il proprio legale avv. Clodomiro Tavani, ha presentato in data 2/3/2011 un atto di Precetto dell'importo complessivo di € 20.782,26 a cui è seguito un pignoramento presso i caselli autostradali con la successiva assegnazione al Sig. Cotroneo della somma di € 6.778,74 al netto delle spese di procedura;

Che per effetto della condanna di 2° grado che come sopra detto ha elevato l'indennizzo da € 15.000,00 ad € 22.782,00 detta somma è stata dapprima devalutata fino al mese di Gennaio 1999 e poi rivalutata di anno in anno con il calcolo degli interessi fino al 16/11/2011, data di assegnazione dei pignoramenti suddetti ottenendo l'importo complessivo di € 27.616,96; tale somma decurtata dell'importo assegnato determina il nuovo valore di € 20.838,22 che è stato rivalutato comprensivo di interessi fino al 17/8/2018, (data di emissione della sentenza di appello), ottenendo l'importo di € 23.679,25 oltre interessi legali per € 20,05, al rimborso spese legali per € 2.950,80 ed al rimborso dell'imposta di Registro di € 780,00, come da mod. F24 allegato, che determinano una spesa complessiva di € 27.430,01;

Vista la deliberazione n° 4/AS del 01.10.2018 di adozione del bilancio consortile 2018/2020 , approvato dal Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti con DDG n° 2928/S3 del 17.10.2018

Ritenuto che la mancata effettuazione della spesa che si intende effettuare con il presente provvedimento comporterebbe danno patrimoniale certo e grave all'Ente;

Visto il Decreto del Direttore Generale n° 403/DG del 29/12/2017, con il quale al sottoscritto Antonino Caminiti è stata confermata la Dirigenza dell'Area Amministrativa di questo Consorzio;

Accertato che ai sensi della L.R. 10/2000 spetta allo scrivente l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi;

D E C R E T A

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati:

- **Impegnare** la somma di € 27.430,01 sul cap. 131 del corrente Bilancio d'esercizio che presenta adeguata disponibilità;
- **Effettuare**, in esecuzione della Sentenza n. 728/2018 della Corte d'Appello di Messina la somma di € 27.430,01 a favore del Dott. Cotroneo Domenico, nato a Bagnara Calabria (RC)

il 18/7/1963 c.f. CTRDNC63L18A552S, tramite bonifico bancario sul c/c IBAN IT77M 02008 16506 000101 839246 allo stesso intestato.

- **Trasmettere** il presente provvedimento al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.


Il Dirigente Generale
Ing. Salvatore Minaldi




Il Dirigente Amministrativo
Dott. Antonino Caminiti

AVV. TAVANI CLODOMIRO

Copia
U.S. A. Saffi 76

98122 domini

633 Clienti.

Sentenza n. 728/2018 pubbl. il 17/08/2018

RG n. 1090/2010

Repert. n. 1249/2018 del 17/08/2018

REPUBBLICA ITALIANA



IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di Messina

Sezione Seconda

N. 728/2018 Sent.

N. 1090/10 R.G. Cont.

N. 1249/18 Repertorio

Depositata sentenza

17 AGO. 2018

Riunita nelle persone dei Sigg.ri:

Dott Giuseppe Martello

Presidente

Dott Concetta Zappalà

Consigliere

Dott Roberto Ciulla

Consigliere ausiliario relatore

Ha emesso la seguente

Consorzio Autostrade Siciliane
Posta in Entrata

17 SET. 2018

DIR. GEN.

Colto
Cesari
repleti

SENTENZA

Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1020/2010 decisa in
esito all'udienza collegiale del 22/03/2018

Promossa da

COTRONEO DOMENICO nato a Bagnara Calabria (RC) il 18 luglio
1963 C.F. CTRDNC63L18A552S e ARECCHI ROSINA nata a Reggio
Calabria il 10 luglio 1933 C.F. RCCRSN33L50H224W, entrambi
elettivamente domiciliati in Messina via A. Saffi 76 presso lo studio
dell'avv. Clodomiro Tavani che li rappresenta e difende unitamente e
disgiuntamente all'avv. Salvatore Marino, per procura a margine
dell'atto di citazione in appello.

APPELLANTI

Nei confronti di

CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE -C.F. 01962420830,
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliato in Messina via dei Mille n.77, presso lo studio dell'avv.

Consorzio per le
AUTOSTRADE SICILIANE

Prot. 20772

del 18-09-2018 Sez. A



Simona Ferrante e rappresentata e difesa dall'avv. Annalisa Germanà

per mandato a n. margine della comparsa di costituzione in appello.

APPELLATA – APPELLANTE INCIDENTALE

Oggetto: risarcimento danni.

Conclusioni delle parti rese all'udienza del 22/03/2018 : come da verbale in atti .

Svolgimento del processo

Con separate citazioni del 2 giugno 2000 e del 6 giugno 2000 gli attori convenivano in giudizio il Consorzio Autostrade Siciliane ed esponevano che, in data 22 gennaio 1999, Cotroneo Domenico alla guida della vettura Mercedes 250 diesel di proprietà della madre, Arcicchi Rosina, percorreva l'autostrada Messina Palermo e, nel tratto Patti- Brolo, nell'attraversare la galleria Petrarco, a causa di una anomalia presente nel manto stradale e del ristagno d'acqua, perdeva il controllo del mezzo ed urtava contro il muro della galleria riportando lesioni, danni ai capi di abbigliamento e danni al mezzo. Chiedevano il risarcimento del danno rispettivamente cagionato. Si costituiva resistendo il Consorzio sollevando eccezione di incompetenza territoriale. Le cause venivano riunite ed era ammessa ed espletata la prova, disposta ed espletata consulenza tecnica d'ufficio, il Tribunale, definitivamente pronunciando, dichiarava la responsabilità del convenuto Consorzio per il sinistro occorso all'attore Cotroneo Domenico in data 22 gennaio 1999; conseguentemente condannava il Consorzio convenuto al risarcimento del danno non patrimoniale in favore di Cotroneo Domenico, equitativamente determinato in euro



15.000,00 (quindicimila) oltre gli interessi e, in favore di Arecchi

Rosina, al risarcimento del danno patrimoniale equitativamente

determinato in euro 12.000,00, oltre la rivalutazione monetaria e gli

interessi legali.

Avverso tale decisione hanno interposto appello Cotroneo Domenico

e Arecchi Rosina lamentando, il primo, il mancato riconoscimento del

danno morale e di quello patrimoniale, la seconda il parziale

riconoscimento dei danni materiali effettivamente subiti dalla propria

autovettura.

Resiste l'appellata contestando le doglianze mosse dall'appellante,

Interponendo appello incidentale.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Vanno preliminarmente esaminati, per evidente pregiudizialità, i profili

di doglianza, mossi dall'appellata, sostanzialmente riconducibili alla

asserita violazione del contraddittorio tra le parti ed alla conseguente

nullità degli atti processuali.

I rilievi sono destituiti di fondamento.

I due momenti in cui il codice di rito prevede il potere-dovere delle parti

di articolare le istanze istruttorie sono la fase introduttiva del giudizio

(art. 163 n. 5 e art. 167 c.p.c.) e la fase immediatamente successiva al

compimento della attività, concernenti la trattazione in senso stretto e

la definizione del *thema decidendum* (disciplinata dall'art. 183 c.p.c.).

Dunque, nel processo ordinario di cognizione, ciascuna delle parti può

indicare già negli atti introduttivi (atto di citazione e comparsa di

risposta), in modo specifico, i mezzi di prova di cui intende avvalersi e

i documenti offerti in comunicazione (artt. 163 e 167 c.p.c.) e, nel qual caso, potrebbero non avere interesse a chiedere di depositare memorie aggiuntive all'udienza di cui all'art. 183 c.p.c. Nessuna preclusione istruttoria si verifica, perciò, anteriormente alla concessione dei termini istruttori, con la conseguenza che, concessi tali termini, la parte può formulare prove relative a qualsiasi circostanza, nei limiti ovviamente di quanto tempestivamente dedotto prima dello spirare delle preclusioni assertive (cfr. Cass. n. 18150/2003, Cass. civ., sez. III, 25 novembre 2002 n. 16571). Peraltro, la novella del 2005 ha definitivamente risolto la problematica in quest'ultimo senso, atteso che, nel vigente articolo 183, comma 6 n. 2 c.p.c., che prevede la concessione dei termini istruttori in precedenza indicati dall'art. 184 c.p.c., non si parla più di 'nuovi' mezzi di prova, ma semplicemente di 'mezzi di prova', con ciò superando il dato testuale posto a fondamento della tesi contraria alla deducibilità di mezzi di prova ove in precedenza nessuna richiesta istruttoria sia stata rassegnata.

Contrariamente a quanto sostenuto dall'appellato, il giudice deve assegnare sempre tutti e tre i termini perentori a tutte le parti, se anche solo una di esse ne faccia richiesta e che ciò debba avvenire anche in favore di parti contumaci, al fine di assicurare il corretto contraddittorio delle parti nell'eventualità della tardiva costituzione del contumace.

L'ulteriore profilo di doglianza di eccezione di decadenza dalla prova testimoniale formulata dall'appellata è inammissibile oltre che



inconducente.

La norma di cui all'articolo 104 disp. Att. c.p.c., che prevede la sanzione della decadenza dalla prova in caso di mancata intimazione ai testimoni, deve essere intesa nel senso che, nel caso di omessa citazione senza giustificato motivo per l'udienza all'uopo fissata dal giudice, la decadenza deve essere pronunciata all'udienza in cui tale tale omissione si verifichi e deve essere eccepita dalla parte interessata nella stessa udienza alla quale l'inattività si riferisce. (Corte d'Appello di Roma, III Sez. Civ., sentenza n. 2186 del 24 aprile 2012) .

Sotto tale profilo, va evidenziato che all'udienza dell'8.07.2004, prevista per l'assunzione della prova orale, parte attrice depositava atto di citazione testi non notificata, contestualmente chiedendo di fissarsi nuova udienza per l'assunzione della prova e parte convenuta aderiva espressamente a tale richiesta. Il problema della rilevabilità o meno d'ufficio della decadenza è peraltro superata dal fatto che la relativa eccezione sia stata proposta dalla convenuta solo in comparsa conclusionale. La Corte di Cassazione ha costantemente affermato il principio secondo cui le comparse conclusionali hanno soltanto la funzione di illustrare le ragioni di fatto e di diritto sulle quali si fondano le domande e le eccezioni già proposte e pertanto non possono contenere domande o eccezioni nuove che comportino un ampliamento del thema decidendum (Cass. nn. 5478/06, 14250/04, 6858/04, 11175/02 e 1074/00), e ove si consideri che la parte odierna appellata avrebbe potuto proporre detta eccezione o alla stessa udienza, ovvero in un'udienza successiva.

Va parimenti disattesa l'eccezione di nullità della ordinanza ammissiva del teste Princiotta, indicato dagli attori solo dopo lo spirare del termine assegnato ai sensi dell'art. 184 c.p.c., non essendo stata tale eccezione espressamente riproposta in sede di precisazione delle conclusioni, di talchè in tale sede deve intendersi rinunciata.

Inconducente è la dedotta eccezione sulla ammissibilità della ctu perchè non richiesta dalla parte attrice.

E' principio consolidato quello secondo cui la consulenza tecnica non costituisce un mezzo di prova, ma è finalizzata all'acquisizione, da parte del giudice del merito, di un parere tecnico necessario, o utile, per la valutazione di elementi probatori già acquisiti o per la soluzione di questioni che comportino specifiche conoscenze. La nomina del consulente rientra quindi nel potere discrezionale di tale giudice, che può provvedervi anche senza alcuna richiesta delle parti, sicchè ove una richiesta di tale genere venga formulata dalla parte essa non costituisce una richiesta istruttoria in senso tecnico ma una mera sollecitazione rivolta al giudice perchè questi, avvalendosi dei suoi poteri discrezionali, provveda al riguardo (tra le tante, Cass. 15 aprile 2002, n.5422). Come pure, costituisce principio consolidato quello, conseguente, secondo cui, non rientrando la consulenza tecnica di ufficio nella categoria dei "mezzi di prova", non è soggetta ai limiti di ammissibilità per essi previsti dall'art.345 cod. proc. civ., comma 2 (Cass. 29 novembre 1995, n. 12416; Cass. 22 maggio 1996, n. 4720).

Questa Corte condivide pienamente il giudizio espresso dal Giudice di prime cure che, sulla scorta dei verbali di causa richiamati in sentenza,



ha ritenuto tutte le contestazioni mosse dalla convenuta prive di riscontro.

Nel merito: l'appellante incidentale lamenta che la domanda degli attori non sia stata adeguatamente provata.

La doglianza è infondata

Le contestazioni mosse dall'appellata, al fine di dimostrare la conduenza delle proprie asserzioni, sono alquanto generiche e prive di rilievo, risolvendosi in mere inammissibili censure alle valutazioni del giudice. Ricondata la proposta azione nello schema della responsabilità da cose in custodia, va osservato che gli attori hanno sicuramente assolto al proprio onere probatorio, avendo dimostrato il verificarsi dell'evento dannoso e il suo rapporto di causalità con il bene in custodia. I testi Merrino, Princiotta e Gelido hanno, invero, riferito della situazione del tratto di strada, caratterizzato da un dislivello non segnalato. E del resto le stesse fotografie del luogo del sinistro ritraggono la strada con un manto irregolare non segnalato e non ancora ripristinato.

Osserva questo Collegio come la ricostruzione delle modalità del sinistro e del comportamento dei soggetti rimasti in esso coinvolti, sulla base delle acquisite risultanze processuali, risulti assolutamente attendibile e plausibile, sorretta, come indubbiamente è, da un apparato argomentativo e motivazionale immune da vizi logici ed errori giuridici. La valutazione probatoria operata dal Giudice trova il necessario supporto sia nelle dichiarazioni testimoniali che nel rapporto della Polizia Municipale- che ha accertato il verificarsi del

cb

sinistro ed ha raccolte le dichiarazioni del Cotroneo nell'immediatezza del fatto - secondo i principi di causalità logica e di non contraddizione.

E' poi rimasta indimostrata, da parte della convenuta, l'esistenza del caso fortuito che solo avrebbe escluso la sua responsabilità. Quest'ultimo, com'è noto, è costituito da un fatto estraneo alla sfera di custodia dell'ente, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità ed è comprensivo anche del fatto del terzo e dello stesso danneggiato quando costituisca causa esclusiva del danno. A tal fine è invero necessario dare la prova di un uso del tutto anomalo della strada che nella specie non è stata fornita.

Fatte dette precisazioni e tenendo presente che la responsabilità ex art 2051 cc spetta a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa e che custode deve dunque intendersi chi di fatto ne controlla le modalità d'uso, per i danni correlati ad una situazione di anomalia della strada non opportunamente segnalata agli utenti, va riconosciuta la responsabilità del Consorzio per le Autostrade Siciliane.

L'appellante Cotroneo lamenta il mancato riconoscimento in capo ad esso del risarcimento del danno morale, quale inevitabile conseguenza del danno biologico subito, nonché il mancato riconoscimento del danno patrimoniale; Arecchi Rosina, dal canto suo, lamenta invece che il Tribunale abbia liquidato in modo parziale i danni materiali subiti dalla propria autovettura.

Quanto al mancato riconoscimento del danno morale lamentato dal



Handwritten signature



Cotroneo, occorre inevitabilmente premettere che sul punto, le Sezioni Unite, con le note sentenze del 2008, hanno affermato la natura di categoria generale del danno non patrimoniale come tale non suscettibile di frazionamenti ulteriori. La riaffermata univocità ha condotto la Cassazione a precisare che tutti gli ulteriori tipi di pregiudizio lamentati, lungi dal rappresentare sotto categorie autonome di voci di danno, rispondono unicamente ad esigenze descrittive. Nell'ambito poi delle indicazioni descrittive, il vecchio 'danno morale', inteso come "turbamento dell'animo e dolore intimo" rientra proprio nel danno biologico che racchiude sia il danno derivante da pregiudizio fisico, sia quello derivante da turbamento morale che quello dinamico relazionale, altrimenti definibile quale danno esistenziale. Però, anche se con detti pronunciamenti la Corte ha dunque negato autonomia al danno morale, pure ritenendo non più praticabile l'operazione di liquidare separatamente il danno morale dal danno biologico con una percentuale di quest'ultimo, successivamente le Sezioni semplici, anche prendendo atto della posizione assunta dallo stesso legislatore con il DPR n. 37 del 3/3/2009, sono ritornate a apprezzare il danno morale come autonoma voce di danno, sostenendo che nulla vieta che il danno morale sia liquidato in proporzione al danno biologico (Cass n. 702/2010 e anche n.15373 del 2011).

Ora, nella specie, il Cotroneo, come da diagnosi clinica effettuata dal C.t.u., che non è stata oggetto di rilievi tecnici da parte della convenuta, ha riportato trauma cranico e facciale, trauma alla



piramide nasale con deviazione del setto e disturbi respiratori, trauma cervicale e lombare, lesioni multiple con postumi permanenti consistenti in ansia reattiva, disturbi dell'equilibrio per deficit vestibolare e altro.

Se così è, il giudice di prime cure ha errato nel negare il danno morale, dovendosi la sofferenza fisica e psichica considerarsi intrinseca alla lesione subita, tenuto pure conto delle risultanze della ctu e dell'allegata documentazione medica, essendo pienamente accettabile che vi siano profili prettamente soggettivi di ansia, preoccupazione, turbamento, dispiacere, collegati al pregiudizio fisico, salvo prova contraria, che può essere, a sua volta, anche presuntiva".

(così Cass 6/3/2014 n. 5243).

Viceversa nessun elemento consente di ritenere che vi sono i presupposti per accordare alcun aumento, a tale titolo, nell'ambito di una possibile personalizzazione del danno in relazione alle singole fattispecie di sofferenza patita dalla persona (danno alla vita di relazione, danno estetico, danno esistenziale, ecc.), poiché in tal caso si perverrebbe ad una duplicazione risarcitoria. Ai fini della liquidazione, questa Corte ritiene di applicare i parametri valutativi previsti dalle Tabelle di Milano che, com'è noto, sono state rielaborate proprio all'esito delle pronunzie delle Sezioni Unite del 2008 e che hanno determinato il valore finale del punto utile al calcolo del danno biologico da invalidità permanente, procedendo ad un aumento dell'originario punto tabellare in modo da includervi la componente già qualificata in termini di "danno morale", che si usava liquidare



separatamente . E fino a recentissimi arresti, la Cassazione ha pure ritenuto dette tabelle un "valido criterio di riferimento " per la liquidazione unitaria del danno non patrimoniale che tenga conto anche delle peculiari connotazioni soggettive (vedi e cass 30/6/2011 n. 14402 e Cass n.9231/2013).

Al riguardo, l'opinione prevalente - che questa Corte condivide - assegna alle nuove disposizioni carattere meramente interpretativo, in un settore carente, ab origine, di criteri orientativi per l'accertamento del pregiudizio biologico, così ritenendole pienamente applicabili ai processi pendenti. Tali norme, invero, introducono delle previsioni di dettaglio per la liquidazione processuale del danno alla salute, con conseguente collocazione di dette disposizioni nell'ambito delle previsioni a connotazione "processuale" per le quali, dunque, opera il principio del *tempus regit actum*.

Ritenendo preferibile fare applicazione delle tabelle oggi vigenti e mancando l'allegazione e la prova di circostanze ulteriori per l'applicazione dell'aumento personalizzato del valore punto, il danno biologico da invalidità permanente va pertanto riliquidato, comprendendo la prevista componente morale , atteso che le tabelle milanesi sono comprensive di tale voce di danno.

Passando alla quantificazione, si tratta pertanto di tradurre, in termini monetari, le voci di danno non patrimoniale costituite dai postumi invalidanti a carattere permanente valutati dal ctu nella misura del 9% e quelli temporanei fissati in giorni 15 in termini assoluti, in giorni 25 in termini parziali al 50% e in giorni 30 al 30%.



Considerata l'età della danneggiata all'epoca del fatto lesivo – 36 anni

– va liquidata, ad oggi, la somma di euro 19.205,00 per il danno biologico da invalidità permanente, cui va aggiunta l'invalidità temporanea ed ammontante ad Euro 3.577,00, così giungendo alla complessiva somma di Euro € 22.782,00.

Poiché, infine, la liquidazione è stata operata con riferimento a valori monetari attuali, nessuna rivalutazione va concessa mentre vanno evidentemente riconosciuti gli interessi compensativi al tasso legale dalla data dell'evento lesivo al soddisfo su detta somma, previa devalutazione a tale data e via via annuale rivalutazione.

Lamenta il Cotroneo, sotto altro profilo, che il giudice avrebbe errato nel rigettare, per difetto di prova, la domanda di risarcimento del danno da perdita reddituale.

Il motivo è infondato.

La giurisprudenza consolidata della S.C. reputa infatti che il diritto al risarcimento del danno da perdita della capacità lavorativa, sia essa generica o specifica, non sorge al solo verificarsi di una lesione della salute di non modesta entità, essendo necessario che il danneggiato fornisca la prova, anche tramite presunzioni, dello svolgimento di un attività produttiva di reddito e di perdita, dopo l'infortunio, della capacità di guadagno rispetto a tale attività ovvero della capacità, anche generica, di attendere ad altri lavori confacenti alle proprie attitudini (vedi per tutte Cass 9/10/2012 n. 17167). Tra la lesione della salute e la diminuzione della capacità di guadagno non sussiste infatti alcun rigido automatismo (cfr. Cass. civ., sez. III, 10 luglio 2008, n. 18866;

Cass. civ., sez. III, 8 agosto 2007, n. 17397) sicchè la prova della riduzione della capacità di lavoro non comporta automaticamente l'esistenza del danno patrimoniale, ove il danneggiato non dimostri la conseguente riduzione della capacità di guadagno.

Soltanto nei casi in cui la percentuale di invalidità permanente sia così elevata da rendere altamente probabile, se non addirittura certa, la menomazione della capacità lavorativa e il danno che necessariamente da essa consegue, il giudice può procedere all'accertamento presuntivo della predetta perdita patrimoniale, liquidando questa specifica voce di danno con criteri equitativi (cfr. da ultimo Cass. civ., sez. III, 14 novembre 2013 n. 25634 e 23 agosto 2011, n. 17514).

Ora, nel caso di specie, non sussistendo per quanto appena detto i presupposti per il ricorso alla prova presuntiva, stante la non elevata invalidità subita dal danneggiato, il Cotroneo avrebbe dovuto fornire la prova diretta di tale danno patrimoniale in termini di contrazione del reddito o comunque di riduzione della sua attività lavorativa, prova che non ha per nulla fornito. Correttamente pertanto il Tribunale non ha riconosciuto tale voce.

Debole risulta poi la doglianza relativa al mancato riconoscimento dei danni riportati dal capotto. A fronte della motivazione del Tribunale l'appellante non ha fornito quei chiarimenti che oggi avrebbero consentito a questa Corte di concedere il relativo rimborso.

Il Tribunale ha, invero, opportunamente rilevato che l'attore non ha dimostrato, come invece era suo onere, la circostanza che egli lo



indossasse al momento del sinistro, evidenziando, pure, che il fatto di averlo acquistato presso il negozio Iannello non costituisce di per sé prova del suo effettivo valore.

Va parimenti confermata la liquidazione operata dal Tribunale con riferimento ai danni riportati dall'autovettura di proprietà della Arecchi.

Osserva risolutamente la Corte che il preventivo di spesa delle riparazioni da effettuarsi sull'autovettura danneggiata, (atto di parte formatosi senza contraddittorio e non confermato dal compilatore) costituisce mero giudizio tecnico di valutazione dei danni da essa subiti e, come tale, non è dotato di risolutiva efficacia probatoria. Esso, però, è stato correttamente valutato dal Giudice, unitamente alla fattura e alle fotografie allegate agli atti del giudizio, al fine di pervenire alla liquidazione in via equitativa, ai sensi dell'art. 1226 c.c. Quanto alle spese del presente grado, la marginalità della contestazione, ancorché fondata, riguardante solo una voce di danno ed il rigetto dell'appello incidentale, giustifica la compensazione in ragione della metà, ponendo la restante metà a carico del soccombente appellato.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Messina, Seconda Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, nella causa iscritta al n. 1090/2010, sull'appello proposto da Cotroneo Domenico e Arecchi Rosina avverso la sentenza n. 942/2010 emessa dal Tribunale di Messina depositata il 04/05/2010, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:

1) In parziale accoglimento dell'appello principale, ridetermina il

credito risarcitorio vantato da Cotroneo Domenico nei confronti del
Consorzio per le Autostrade Siciliane, nella somma di Euro €
22.782,00, oltre interessi compensativi al tasso legale dalla data
18/1/99
dell'evento lesivo al soddisfo su detta somma, previa devalutazione a
tale data e via via annuale rivalutazione e sino alla data odierna, oltre
interessi legali sulla suddetta somma come sopra oggi determinata
decorrenti dalla data odierna al soddisfo, .

2) Conferma nel resto l'impugnata sentenza;

3) compensa per metà, tra le parti, le spese del presente grado di
giudizio e condanna il Consorzio per le Autostrade Siciliane al
pagamento, in favore di Cotroneo Domenico, della restante parte
liquidata in Euro 2.500,00 (di cui Euro 200,00 per spese), oltre
rimborso forfettario del 15%, C.P.A e I.V.A.

Così deciso in Messina nella camera di consiglio del 12/07/2018.

IL CONSIGLIERE AUS. EST.

IL PRESIDENTE

(Dott. Roberto Cirilla)

(Dott. Giuseppe Martello)





Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti di mettere a esecuzione il presente titolo, al pubblico ministero di darvi assistenza, e a tutti gli Ufficiali della forza pubblica, di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti.

Copia conforme all'originale che si rilascia in forma esecutiva
richiesta dell'Avvocato TAUANI CLODOMIRO
nell'interesse di COTRONEO DOMENICO
Messina li 2 - 9 - 18

126

Funzionario Giudiziario
Dr.ssa Maria Zanghi



È copia conforme ad altre copie rilasciate
con la formula esecutiva.

Messina, li 2 - 9 - 18

Funzionario Giudiziario
Dr.ssa Maria Zanghi



UFFICIO UFFICIO GIUDIZIARIO

Ad istanza come in atti.

Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Intestato Ufficio, ove
risiede, ho ricevuto e dato copia dell'antescritto atto di

Donato Antonio De Rosa
del 19/9/18 per ferme c/d Scopio lung

indagato nel consegnandolo a

Ufficiale Uff

Messina

Le cell. M. P. K. S.
Grano Paruto
19/9-18

UNEP - MESSINA

Modello A / 1 Cr. 17647

NON URGENTE

Diritti	€ 2,58
Trasferte	€ 2,20
10%	€ 0,22
Spese Postali	€ 0,00
Varie	€ 0,00
TOTALE	€ 5,00


(10 % versato in modo virtuale)

Data Richiesta 07/09/2018

L'Ufficiale Giudiziario



-1J1117647/1



ATTO DI PRECETTO N. 18063

Il dott. **COTRONEO Domenico**, nato a Bagnara Calabra (RC) il 18.7.63,

c.f.: CTR DNC 63L18 A552S, elettivamente domiciliati in Messina, Via A.

Saffi n. 76 presso lo studio dell'avv. Clodomiرو Tavani, c.f.: TVN CDM

41M06 A253G, che li rappresenta e difende, per mandato a margine del re-

lativo atto di citazione,

- premesso -

- che con sentenza n. 942/2010 resa dal Giudice Monocratico del Tribunale

di Messina, 1^a sezione civile il 26.4/4.5.2010, registrata il 7.6.2010, resa nei

giudizi riuniti iscritti ai nn. 1805/2000 e 1806/2000 del Registro Generale,

promossi rispettivamente da Cotroneo Domenico e Arecchi Rosina contro il

Consorzio per le Autostrade Siciliane, in persona del legale rappresentante

pro tempore, veniva dichiarata la responsabilità esclusiva del convenuto

Consorzio per il sinistro occorso all'attore Cotroneo Domenico in data

22.1.1999;

- che in forza della citata sentenza, il Consorzio è stato condannato conse-

guentemente al relativo risarcimento liquidato *"in favore di Cotroneo Do-*

menico quale danno non patrimoniale equitativamente determinato in

€ 15.000,00 gli interessi al tasso legale sulla somma dovuta dapprima de-

valutata alla data del fatto e poi anno per anno progressivamente rivalutata

secondo gli indici istat fino alla pubblicazione della sentenza, data dalla

quale decorrono gli interessi legali sulla somma così determinata";

- che detta sentenza, rilasciata in forma esecutiva il 22.7.2010, è stata noti-

ficata al Consorzio per le Autostrade Siciliane il 17.9.2010;

- che non avendo il Consorzio per le Autostrade Siciliane provveduto ad ef-

fettuare il pagamento delle somme dovute in forza della sopra indicata sen-

SPECIFICA PROCURATORE

Bollo	€. ===
Procura	€. ===
Autentica	€. ===
Disamina	€. 16,00
Sessioni	€. 65,00
Corrispondenza	€. 65,00
Precetto	€. 32,00
" scritt.ne	€. 10,00
" diritti	€. 16,00
Notifica	€. 16,00
Rich. certif.ne	€. 16,00
Nota spese	€. 16,00
Totale	€ 252,00

Messina, li 30.9.2010

Ph

tenza, allo stesso veniva intimato atto di precetto notificato il 15.3.2011 per la somma complessiva di €. 20.782,26, oltre le spese di notifica di quell'atto, gli interessi legali al soddisfo, le spese e competenze tutte successive occorrente e l'onorario di esecuzione, imposte e tasse, il tutto come per legge;

- che, chiesto il pignoramento mobiliare, l'Ufficiale Giudiziario di Messina, con vari accessi, procedeva, con successivi pignoramenti a staggire presso i caselli autostradali le seguenti somme: €. 1.450,00 il 11 aprile 2011, €. 1.320,00 il 13 aprile 2011, €. 670,00 il 28 aprile 2011, €. 1.500,00 il 17 maggio 2011, €. 500,00 il 23 maggio 2011, €. 1.380,00 il 31 maggio 2011, €. 1.170,00 il 16.6.2011, per un totale complessivo di €. 7.990,00 (erroneamente indicata in precetto in €. 8.190,00), somma questa incapiente, atteso l'importo del debito esposto come sopra;

- che il relativo procedimento esecutivo iscritto al n.1047/11 R.G. del Tribunale di Messina, veniva definito con il provvedimento del 13.10.2011;

- che con tale atto, il Giudice della Esecuzione, riconosciuto che quanto pignorato non copriva il dovuto atteso che il complessivo debito del Consorzio ammontava ad €. 20.782,26 (oltre gli interessi legali decorrenti dal 15.3.2011 all'effettivo soddisfo), liquidava la somma di €. 901,00 per spese del procedimento esecutivo - di cui €. 141,00 per spese vive sostenute - alle quali andavano aggiunti €. 94,50 per spese generali 12,50% (su €.756,00), €. 34,02 per CPA 4% (su €. 850,85) ed €. 185,74 per IVA 21% (su €. 884,82), per un totale di €. 1.211,26 (€. 141,00 + €. 94,50 + €. 34,02 + €. 185,74), somma quest'ultima che, detratta dalla somma di €. 7.990,00 (netto ricavo dei vari pignoramenti sopra ricordati e depositata nel libretto



bancario CARIGE n. 55333344, che in fotocopia si unisce, unitamente al verbale di consegna del libretto medesimo del 29.11.11 ed assegnata al creditore procedente), dà un residuo netto effettivamente pagato (siccome imputato, ai sensi di legge, prima a spese ex art. 2755 c.c. e poi a capitale) per sorte capitale di € 6.778,74 (€ 7.990,00 - € 1.211,26);

- che in funzione di tali conteggi, la sorte capitale residua ancora dovuta resta determinata in € 14.003,82 (€ 20.782,26 - € 6.778,74);

- che è, quindi necessario procedere ulteriormente in via esecutiva per ottenere il pagamento del citato credito residuo;

Ciò premesso e ritenuto, in virtù ed esecuzione del sopra richiamato titolo esecutivo - la sentenza n. 942/10 del Tribunale di Messina, già notificata il 17.9.2010 - atteso il provvedimento definitivo reso il 13.10.2011 nel procedimento esecutivo iscritto al n.1047/11 R.G. del Tribunale di Messina, provvedimento quest'ultimo, peraltro, già notificato il 11.4.2012, siccome rilasciato in forma esecutiva il 28.3.2012, - si intima e si fa

P R E C E T T O

al **CONSORZIO PER AUTOSTRADE SICILIANE**, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Messina, Contrada Scoppo, di pagare allo istante nel suo domicilio eletto, nel termine perentorio di dieci giorni dalla data di notifica del presente atto, le seguenti somme:

Sorte capitale residua dovuta	€.	14.003,52
<u>Spese successive:</u>	Spese	Competenze
Posizione di archivio	€.	€.
		65,00
Disamina provvedimento 13.10.2011	€.	€.
		32,00
Consultazioni	€.	€.
		65,00

Corrispondenza	€.	10,00	€.	65,00
Costo e richiesta copie esecutive	€.	18,00	€.	32,00
Ritiro dette	€.		€.	16,00
Ritiro fascicolo esecuzione detto	€.		€.	16,00
Totali parziali	€.	28,00	€.	291,00 +

Atto di precetto:

posizione di archivio		€.	65,00	
spese e competenze di quest'atto (a margine)	€.	10,00	€.	252,00
costo notifica	€.	10,00		
onorario atto di precetto			€.	45,00
Totali parziali	€.	48,00	€.	653,00 +
Spese generali 12,50% su €. 653,00	€.		€.	81,63
CPA 4% su €. 734,63	€.		€.	29,38
IVA 21% su €. 764,01	€.		€.	160,44
Totali complessivi	€.	48,00	€.	924,45




così un totale generale di €. 14.975,97 = (€. 14.003,52 + €. 48,00 + €. 924,45). oltre gli interessi legali al soddisfo, le spese e competenze tutte successive occorrendo e l'onorario di esecuzione, imposte e tasse, il tutto come per legge.

Con espresso avvertimento che, in difetto, si procederà alla esecuzione forzata.

Ai sensi dell'art. 9, comma 5° della Legge 23.12.99 n. 488, si dichiara che il valore del presente giudizio è di €. 15.000,00.

Messina, lì 31.8.2012

 Avv. Clodomiro Tavani -

Relata di notifica.

Ad istanza come in atti io sottoscritto Ufficiale Giudiziario presso la Corte d'Appello di Messina ho notificato e dato copia degli antescritti atti (provvedimento esecutivo del Giudice dell'esecuzione del Tribunale di Messina de 13.10.2011, copia del libretto bancario Carige, verbale di consegna dello stesso) al **CONSORZIO PER AUTOSTRADE SICILIANE**, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Messina, Contrada Scoppo, ivi consegnandola a mani di



prec195





TRIBUNALE DI MESSINA

Seconda Sezione Civile
Cancelleria Esecuzione Mobiliare

Processo verbale di consegna libretto bancario – Procedura esecutiva mobiliare n. 1047/2011 R.E.M.

L'anno 2011 il giorno 29 del mese di novembre nei locali del Tribunale di Messina – Cancelleria Esecuzioni Mobiliari.

Avanti il sottoscritto cancelliere dott.ssa Maria Grazia Cundari è personalmente comparso il sig. Cotroneo Domenico nato a Bagnara Calabra(RC) il 18/07/1963.

Si precisa, infatti, che nell'ambito della procedura esecutiva n. 1047/2011 R.E.M. il G.E. ha emesso in data 13.10.2011, in favore del creditore procedente Cotroneo Domenico, ordinanza di assegnazione somme, depositata in cancelleria il 18.10.2011, somme a parziale soddisfazione del credito pari ad euro 7.990,00 depositate sul libretto Banca Carige n. 55333344 aperto il 29.04.2011 dalla Banca di Carige – dip. 585 di Messina. Tale libretto è stato preso in carico da questo Ufficio al n. 2977 Reg. libretti.

Si provvede, quindi, oggi alla materiale consegna al sig. Cotroneo Domenico, sopra generalizzato, del suindicato libretto bancario nominativo n. 55333344, aperto il 29.04.2011 dalla Banca di Carige – dip. 585 di Messina – recante un importo di euro 7.990,00, affinché provveda all'incasso della somma suddetta di euro 7.990,00 depositata nel citato libretto, oltre interessi di estinzione fino al soddisfo.

Il presente verbale, previa lettura, è confermato e sottoscritto come segue.

Sig. Cotroneo Domenico., che riceve in consegna quanto sopra indicato

Il Cancelliere
Dott.ssa Maria Grazia Cundari





N-1047-11RE
N-2977R.L.B



BANCA CARIGE

Cassa di Risparmio di Genova e Imperia

LIBRETTO DI DEPOSITO


500.55333344

VE 01/05/2007 500.55333344 500.92 21077000 NOMINATIVO 585

PROC DURA EREDITIVA N. 1057 IL TRIBUNALE

APER 3 AL 29/04/2011

IL DIRETTORE GENERALE



BANCA CARIGE S.P.A.
DIRETTORE GENERALE DI PESSINA

S.P.A. - C.A.P. 12040 GENOVA - S.E.D. LEGALE IN GENOVA, VIA CASSA DI RISPARMIO 15 - COD. FISC. 01500001020 - ISCRITTA ALL'ALBO DELLE BANCHE E CAPOGRUPPO DEL GRUPPO BANCA CARIGE - SCITTA ALL'ALBO DEI GRUPPI BANCARI - APPARTENENTE AL FONDO INTERBANCARIO DI TUTELA DEI DEPOSITI

1
Ai sensi della legge n. 231/2007 il trasferimento di titoli al portatore, di importo pari o superiore a 12.500,00 euro, deve avvenire per il tramite di intermediari abilitati.

CAUSALE	DATA	MOVIMENTO	RIFERIMENTO	SALDO	FIRME
1					
2 VE	29/04/2011	2.770,00	606	2.770,00	585
3 VE	03/05/2011	670,00	327	3.440,00	585
4					
5	20/05/2011	1.500,00	234	4.940,00	585
6 VE	30/05/11	509,00	379	5.449,00	585
7 VE	09/06/2011	1.380,00	318	6.829,00	585
8 VE	22/06/2011	1.170,00	338	7.999,00	585
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					

585F. VERSAMENTO SALVO BUON FINE
L'importo del vaglia e degli assegni ed altri titoli eventualmente accreditati in versamento non è disponibile prima dell'effettivo incasso dei titoli salvi comunque in caso di mancato buon fine, i diritti e le azioni di cui all'art. 1829 G.C.

VE VERSAMENTO
PR PRELEVAMENTO
INT INTERESSI CAPITALIZZATI
AT ACQUISTO TITOLI-ADD PAC
CT CESSIONE TITOLI
ACCR FONDO COMUNE

SP ACCREDITO PENSIONE
C9 ADD IMPOSTA CAPITAL GAIN
SVE STORNO VERSAMENTO
SPR STORNO PRELEVAMENTO
SSA STORNO SALDO
OX STORNO IMPOSTA CAPITAL GAIN





TRIBUNALE DI CORTINA D'AMPEZZO

Ad istanza come in atti

la sottoscritta *Donna Paola De Paoletti*, con l'incarico dell'Ufficio, riceve

risiede per la città, la somma di lire *98122* (98.122) euro

Su *Consorzio Autoscuola De Paoletti* del *13/09/2012*

nel suo domicilio *c/te Scoppa 98122 Merano*

indicato ivi consegnandola a mano *del UFF. UFF.*

UFF. coll. o. L. De Paoletti

il 13-9-2012



28153

Cron. N.

SPECIFICA

Notifica _____

Trasferta _____

TOTALE _____


Tassa 10% _____

Spese Postali _____

TOTALE *6,19*

UFFICIALE GIUDIZIARIO

11 SET. 2012



Amministrazione: AGE - Agenzia Delle Entrate
Area Organizzativa Omogenea: AGEDP-ME - DIREZIONE PROVINCIALE DI
MESSINA

Si dichiara di aver protocollato il
il documento con i seguenti dati:

Registro: Registro Ufficiale AOO AGEDP-ME
Oggetto: PRESENTAZIONE PAGAMENTO CON F 24 PER ATTO TXX
00016945479
Classificazione:
Mittente: COTRONEO DOMENICO
Diretti Interessati:
Num. protocollo: 0184685
Data: 18/09/2018 10:33:31
Ufficio: FRONT OFFICE - UT MESSINA - DP MESSINA